

## LE ASSICURAZIONI VITA NELLE NUOVE PROVINCIE

### I.

#### LE SOLUZIONI

La questione del regime da adottare nelle nuove provincie a riguardo dell'esercizio delle assicurazioni vita può essere esaminata, astrattamente, da diversi punti di vista.

Accenniamo subito, in via di mera ipotesi e solo per aver modo di discutere ampiamente la questione, a tre distinte soluzioni.

#### SOLUZIONE PRIMA.

Applicazione integrale della legge 4 aprile 1912, n. 305, sul monopolio, con piena conferma specialmente del principio dell'autorizzazione preventiva, dell'obbligo della cessione del 40 %, del periodo decennale, scadente, come è noto, il 31 dicembre 1922.

#### SOLUZIONE SECONDA.

Applicazione parziale della detta legge, con conferma del principio dell'autorizzazione preventiva, dell'obbligo della cessione del 40 %, ma con proroga per ancora un decennio, a decorrere dal 16 giugno 1920.

#### SOLUZIONE TERZA.

Applicazione ancora più limitata della legge predetta, fino ad ammettere la libera concorrenza per ancora un decennio decor

rente sempre dal 16 giugno 1920.

Avvertiamo che la terza soluzione non è stata invocata da nessuna parte. Le richieste si sono fermate, almeno per momento, alla seconda. Ma è di nostra iniziativa che vogliamo mettere in conto anche questa terza soluzione. E lo facciamo, diciamo subito, non per prenderla in considerazione, bensì per dimostrare che nei rapporti internazionali, date e non concesse certe ipotesi e certe interpretazioni, è alla medesima terza soluzione che bisognerebbe ricorrere e non alla seconda che sarebbe in ogni caso inconcludente.

## II.

### GLI INTERESSI

La questione, vista come la vede il nostro Istituto da un aspetto esclusivamente generale, richiede l'esame di tre distinte categorie di interessi:

- 1° = interessi degli assicurandi delle nuove provincie;
- 2 = interesse della compagine della nostra legislazione;
- 3 = interessi dell'economia generale, vecchio e nuovo territorio, rispetto ai rapporti internazionali.

Si noti che prescindiamo, e di proposito, dall'interesse particolaristico dell'Istituto che confondendosi con l'inte=  
resse dello Stato sarebbe pur sempre un interesse di caratte=  
re generale.

Accenneremo brevemente agli interessi degli assicurandi e all'interesse della compagine della nostra legislazione, mentre ci soffermeremo più a lungo sugli interessi internazionali

## III.

## GLI INTERESSI DEGLI ASSICURANDI

La nostra legge sul monopolio offre fin da ora larghe garanzie tanto agli assicurandi delle imprese private, quanto agli assicurandi dell'Istituto nazionale.

Il complesso regime di tutela instaurato da questa legge può essere riassunto in questa maniera

1) Gli assicurandi delle imprese private,

per ciò che riguarda la solidità generica dell'impresa assicuratrice, sono tutelati dall'esame preventivo della situazione dell'impresa effettuato dal Governo al momento dell'autorizzazione;

per ciò che riguarda la solidità specifica in rapporto all'esecuzione dei contratti, sono tutelati dai depositi e dai vincoli della riserva matematica;

per ciò che riguarda la liberalità delle condizioni contrattuali, sono tutelati dall'esame preventivo delle polizze effettuato dal Governo;

per ciò che riguarda infine la insufficienza e l'equità dei premi, sono tutelati anche qui dall'esame preventivo delle tariffe effettuato sempre dal Governo.

2) Gli assicurandi dell'Istituto nazionale,

per ciò che riguarda la liberalità delle condizioni di polizza e l'equità dei premi, hanno le medesime tutele indicate in precedenza;

per ciò che riguarda poi la solidità generica e specifica dell'Istituto, sono tutelati dalla garanzia che il Tesoro dello Stato, a termine di esplicita disposizione di legge, presta

alle polizze da esso emesse.

In linea di fatto osserviamo anche che con l'Istituto nazionale gli assicurandi hanno non solo condizioni di polizza più liberali, ma anche condizioni di tariffa generalmente più vantaggiose.

A partire dal 1923, col regime di monopolio assoluto, resteranno solamente tutte le maggiori garanzie indicate da ultimo.

Tutti i diversi interessi, generici e specifici, degli assicurandi sono pienamente tutelati col regime sopra indicato

Quindi possiamo dedurre con assoluta sicurezza che se nelle nuove provincie venisse attuato un regime non perfettamente corrispondente a quello in parola o se l'attuazione di esso venisse semplicemente ritardata, gli assicurandi delle medesime nuove provincie avrebbero dallo Stato, evidentemente, una tutela minore di quella sancita per gli assicurandi di vecchi confini.

Teniamo in ogni modo a far presente che gli interessi degli assicurandi sarebbero poi assolutamente pregiudicati qualora nelle nuove provincie venissero ammesse ad operare quelle imprese ex nemiche che, per aver investito una ragguardevole parte del patrimonio in titoli austriaci o germanici, particolarmente in titoli dei prestiti di guerra, non offrono più oggi nessuna seria garanzia di solidità. Abbiamo sottomano qualche bilancio e quindi parliamo in base a dati di fatto. Un rafforzamento delle ordinarie norme sui depositi e sui vincoli non attenuerebbe il pericolo. I depositi e i vincoli sono efficaci se accompagnati da un minimo di solidità dell'impresa e se applicati ad una larga messe di affari. Ma non ri-

solgono se attuati solo per un ristretto campo di azione data la instabilità tecnica che deriverebbe appunto dalla ristrettezza degli affari.

#### IV.

##### LE COMPAGINE DELLA NOSTRA LEGISLAZIONE

Accenniamo all'interesse di mantenere intatta la compagine della nostra legislazione non per astratto fine di uniformità, ma per ragioni eminentemente pratiche.

Un regime che portasse ad un confine assicurativo diverso dal confine politico, come si avrebbe con la seconda e la terza soluzione sopra accennate, determinerebbe subito un indebolimento nell'applicazione della legge sul monopolio dopo la scadenza del noto decennio.

Ogni sistema di difesa sarebbe facilmente eluso, data la facilità con la quale un contratto potrebbe essere portato per la emissione oltre i vecchi confini. Si creerebbe, pertanto, a partire dal 1923, una nuova forma di facile contrabbando, il contrabbando delle assicurazioni vita.

L'unico rimedio che, pensiamo, potrebbe essere stabilito contro questo pericolo sarebbe di consentire l'applicazione del deprecato regime speciale delle nuove provincie, sia per i contraenti che per i beneficiari, non a tutti indistintamente gli abitanti delle nuove provincie, ma solamente ai così detti pertinenti delle medesime nuove provincie.

V

GLI INTERESSI INTERNAZIONALI

Innanzitutto dobbiamo riconoscere che anche per l'Istituto questo è uno dei lati più delicati della questione perchè se è importante tutelare gli interessi degli assicurandi e della nostra compagine legislativa, altrettanto importante è tutelare gli interessi delle imprese italiane, quindi anche delle triestine, all'estero.

Tutto dipende a questo riguardo dal senso e dal valore che possiamo dare all'articolo 272 del trattato di pace con l'Austria e all'articolo 6 del trattato, o meglio dell'accordo, di Sèvres intervenuto fra l'Italia, la Polonia, la Rumania, la Jugo-slavia e la Czecco-Slovacchia.

Avvertiamo che l'accordo di Sèvres non è stato ancora ratificato.

L'art. 272 sopra citato, intervenuto, bisogna pur ricordarlo, con una nazione vinta, riguarda solamente la nuova Austria e cioè la nuova repubblica austriaca avente una popolazione di solo 6 milioni. Sono in gioco, quindi, con questo articolo, interessi limitati. Gli interessi, ben più importanti, che gli Italiani hanno o potranno avere in tutto il rimanente territorio dell'ex Monarchia Austriaca sono invece regolati dal citato articolo 6 del trattato di Sèvres.

° °

ART. 272 DEL TRATTATO CON L'AUSTRIA

Appare utile premettere un accenno all'economia formale questo articolo.

L'articolo in parola definisce dapprima, esplicitamente, gli obblighi assunti dalla Repubblica Austriaca. Gli ob

blighi dell'Italia non sono definiti in via diretta. Ma per essi l'articolo in questione si riporta semplicemente agli obblighi dell'Austria. Sicchè gli obblighi e i vincoli dell'Austria, data l'economia dell'articolo, sono nello stesso tempo gli obblighi e i vincoli dell'Italia.

In virtù del primo comma, le Società Triestine hanno diritto di esercitare le assicurazioni nella nuova repubblica austriaca per ancora dieci anni " senza che il cambiamento di cittadinanza possa pregiudicare in alcun modo la condizione giuridica di cui esse godevano in precedenza".

Il secondo comma, stabilisce il principio che la nuova repubblica austriaca, in materia di tasse e di provvedimenti sulla proprietà, non può fare alle società triestine condizioni più onerose di quelle che imporrà alle imprese nazionali. Inoltre stabilisce che " nessun provvedimento sarà adottato in danno delle loro proprietà, senza che sia applicato ugualmente ai beni, diritti ed interessi delle compagnie di assicurazione nazionali". E aggiunge ancora ; " qualora simili provvedimenti fossero adottati, saranno corrisposte adeguate indennità".

Il terzo comma, il più importante per noi, stabilisce che le suddette disposizioni vincolano la nuova repubblica austriaca " solo in quanto e fino a che " le imprese della medesima repubblica austriaca, ad esempio quelle con sede in Vienna, che esercitavano la loro industria nei territori ammessi all'Italia, " saranno ammesse reciprocamente a godere dello stesso diritto di esercitare la loro industria nei detti territori".

L'ultimocomma dispone infine che dopo dieci anni le società triestine godranno del trattamento di cui all'articolo 228.

Tutta la questione, tanto per i vincoli dell'Italia, quanto

per i vincoli dell'Austria, si impernia sulla espressione " senza che il cambiamento di cittadinanza possa pregiudicare in al cun modo la condizione giuridica di cui esse godevano in precedenza ", contenuta nel primo comma.

Questa espressione, diciamo subito, non può essere interpretata che in unico senso.

La condizione giuridica preesistente, considerata rispetto al fatto del cambiamento di cittadinanza, può aver solo riferimento, esclusivamente, con la qualità di società nazionali rivestita dalle imprese di cui trattasi prima della guerra. E venendo al caso. Le Società triestine, per questa disposizione, dovranno essere trattata della nuova repubblica austriaca, ancora per dieci anni come società nazionali.

Questa disposizione si concretizza quindi, esclusivamente, nel diritto alla parità di trattamento con le società aventi la loro sede principale nel territorio della repubblica austriaca.

Il secondo comma sopra accennato conferma e chiarisce esplicitamente questa interpretazione.

Ad una diversa interpretazione si rivela la lettera della disposizione in parola.

Giova dire in particolare, come hanno dovuto ammettere gli stessi rappresentanti delle Società triestine, che la lettera della detta disposizione non dà modo, in nessun verso, di vincolare per l'avvenire la potestà legislativa dell'Austria. Alla quale quindi, come è stato ammesso, va riconosciuto il diritto di modificare il suo regime legislativo. Il diritto perfino di introdurre monopoli in un qualsiasi ramo di assicurazio

nò sempre che stabilisca una parità di trattamento con le imprese nazionali.

Aggiungiamo anche, pur non essendo necessario, che un qualsiasi vincolo della potestà legislativa dello Stato è contraria, assolutamente, ad ogni norma di diritto internazionale e costituirebbe l'unico precedente in materia.

Ma soffermiamoci ancora alla interpretazione che la nuova repubblica Austriaca deve lasciare inalterato il regime legislativo dell'anti guerra.

L'Austria dovrebbe mantenere inalterata la propria legislazione. L'Italia dovrebbe ammettere l'esercizio nelle nuove provincie alle stesse condizioni. In conclusione, quindi, l'Italia dovrebbe mantenere nelle medesime nuove provincie la legislazione dell'Austria o al massimo potrebbe estendere ad esse solo la parte della sua legislazione ritenuta equivalente a quella dell'ex nemico.

Tutto ciò basta enunciarlo per provarne la infondatezza.

I due primi comma, dunque, lungi dal pretendere una equivalenza di trattamento fra l'Austria e l'Italia, impongono propriamente una parità di trattamento fra le imprese triestine e le imprese nazionali entro i limiti del regime legislativo, presente e a venire dell'Austria.

Il terzo comma, come abbiamo accennato, stabilisce per l'Italia un obbligo contenuto nei medesimi, identici, limiti del l'obbligo definito dai due comma precedenti. E se i due primi comma fissano il principio della parità di trattamento con le nazionali, l'obbligo del terzo comma si concretizza anche esso in una uguale parità di trattamento con le nazionali. Questo principio è rispettato, in tutta la sua interezza, dalla nostra legge



sul monopolio. In conseguenza possiamo legittimamente dedurre che l'Italia ha pieno diritto di estendere integralmente alle nuove provincie la legge sul monopolio, secondo la soluzione prima indicata in precedenza. E l'articolo 272 del trattato di pace non darà ragione all'Austria di vietare l'esercizio alle società triestine.

Se l'art. 272 non è violato da un eventuale, avvenire, monopolio dell'Austria, molto meno è violato dal nostro monopolio che rappresenta l'applicazione di un principio ormai sttuito e eseguito da tempo.